



Direzione Competitività del Sistema regionale

L.R. n. 34 del 22.11.2004

D.G.R. n. 9-8574 del 22.03.2019

MISURA

Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi

Approvata con Determinazione Dirigenziale n. 765 del 19/12/2019

Sommario

Sommario	2
PREMESSA	3
SEZIONE I: “FINANZIAMENTO AGEVOLATO”	4
1. FINALITÀ E RISORSE	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. CONTENUTI	5
4. PROCEDURE	12
5. ISPEZIONI E CONTROLLI	19
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE	20
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22
8. INFORMAZIONI E CONTATTI	23
Allegato 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE AMMISSIBILI	24
Allegato 2 - ITER DEI PROCEDIMENTI	29
Allegato 3 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	32
SEZIONE II: “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO”	33
1. FINALITÀ E RISORSE	33
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	33
3. CONTENUTI	34
4. PROCEDURE	36
5. ISPEZIONI E CONTROLLI	39
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE	39
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	42
8. INFORMAZIONI E CONTATTI	42
APPENDICI	43
Appendice 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43
Appendice 2 – DEFINIZIONI	45
Appendice 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI	46

PREMESSA

La presente Misura denominata “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi” prevede le seguenti due sezioni di intervento:

- Sezione I: Finanziamento agevolato (nel seguito “Sezione Finanziamento”);
- Sezione II: Contributo a fondo perduto (nel seguito “Sezione Contributo”);

le cui caratteristiche sono indicate nel seguito.

In particolare, le imprese potranno presentare i loro progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte a valere sulla Sezione Finanziamento, al fine di ottenere un finanziamento agevolato composto da risorse regionali a tasso zero e risorse degli intermediari finanziari convenzionati a tassi di mercato.

Al suddetto finanziamento le imprese possono associare anche il contributo a fondo perduto previsto dalla Sezione Contributo della presente Misura.

Il contributo a fondo perduto previsto dalla Sezione Contributo può essere altresì concesso alle imprese che hanno ottenuto l’approvazione di un progetto di investimento a valere sul Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 18 del 21/01/2019 di cui alla Misura POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”

POR FESR 14/20 Az. III.3c.1.1 Fondo agevolazioni per le PMI (D.D. 18 del 21 gennaio 2019)	L.R. 34/04 – Investimenti per lo sviluppo delle imprese, D.G.R. n. 9-8574 del 22.03.2019 (LA PRESENTE MISURA)	
Finanziamento agevolato e abbuono interessi per gli investimenti ammissibili al Bando (FONDI FESR)	SEZIONE I FINANZIAMENTO Finanziamento agevolato per gli investimenti ammissibili al Bando (FONDI REGIONALI)	SEZIONE II CONTRIBUTO Contributo a fondo perduto in abbinamento al finanziamento REGIONALE Contributo a fondo perduto in abbinamento al finanziamento + abbuono interessi POR FESR

SEZIONE I: “FINANZIAMENTO AGEVOLATO”

1. FINALITÀ E RISORSE

La Regione Piemonte intende supportare gli investimenti e sostenere l'accesso al credito delle MPMI (Micro, Piccole e Medie imprese) e delle grandi imprese piemontesi¹, mediante la sezione “finanziamento agevolato” della presente Misura, consistente in finanziamenti agevolati in concorso con le banche e con i Confidi vigilati iscritti all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB (di seguito “intermediari cofinanziatori”) convenzionati con Finpiemonte.

La Sezione Finanziamento può operare in sinergia con la sezione “contributo a fondo perduto”, prevista dalla DGR n. 9-8574 del 22/03/2019, ed i cui contenuti sono indicati nel seguito del presente documento.

La Sezione Finanziamento è finalizzata, nello specifico, alla copertura del fabbisogno finanziario delle imprese (di seguito “impresa finanziata”) per la realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte (di seguito “progetto/intervento”).

La Sezione Finanziamento prevede due linee di intervento – Linea A per le MPMI e Linea B per le grandi imprese - ed è rivolta alle imprese finanziariamente sane e con almeno una sede operativa in Piemonte, con l'obiettivo di offrire loro un sostegno in termini di maggiore accesso al credito e di riduzione del costo complessivo del finanziamento, mediante l'erogazione di un finanziamento con il concorso di risorse regionali a tasso zero e di risorse degli intermediari cofinanziatori convenzionati a tassi di mercato.

La dotazione iniziale complessiva della Sezione Finanziamento è pari a € 80.070.000,00, così suddivisa:

- € 15.570.000,00 per le MPMI del settore Commercio;
- € 22.500.000,00 per le MPMI del settore Artigianato;
- € 18.000.000,00 per le restanti MPMI in settori ammissibili;
- € 24.000.000,00 per le grandi imprese.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

La Sezione Finanziamento è finanziata nell'ambito della Legge Regionale n. 34 del 22/11/2004 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”.

Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Appendice 3.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

Le agevolazioni previste dalla Sezione Finanziamento sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito “Regolamento de minimis”).

¹Il progetto proposto dovrà essere realizzato in un'unità locale operativa in Piemonte.

3. CONTENUTI

3.1. Beneficiari

La Sezione Finanziamento prevede due linee di intervento:

– **Linea A per le micro, piccole e medie imprese (MPMI²);**

– **Linea B per le grandi imprese³.**

Per entrambe le linee, la Sezione Finanziamento è rivolta a imprese singole⁴, attive⁵, in qualunque forma costituite (escluse le cooperative), che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritte al Registro Imprese della CCIAA;
- con almeno un'unità locale operativa attiva in Piemonte⁶. Nel caso in cui l'intervento sia necessario per realizzare l'unità operativa piemontese, la stessa dovrà risultare attiva in visura camerale alla conclusione del progetto⁷;
- operanti nei settori di attività, come risultanti dal codice ATECO 2007 prevalente indicato in visura camerale⁸, con le limitazioni e le esclusioni riportate nell'Allegato 1. In deroga alla regola generale, il codice ATECO ammissibile può essere attivato a conclusione del progetto nel caso in cui l'intervento sia finalizzato ad avviare una nuova attività dell'impresa beneficiaria. L'attivazione del codice ammissibile deve essere dimostrata al più tardi in occasione della rendicontazione finale del progetto;
- che non siano in difficoltà⁹ ai sensi della normativa comunitaria vigente;
- assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria: le imprese non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale su richiesta dei suoi creditori, inoltre le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)¹⁰ o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità. Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. L'impresa non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

² Per la definizione di PMI fare riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, entrata in vigore in data 01/01/2005, riportata in Appendice 2.

³ Per la definizione di grandi imprese fare riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, entrata in vigore in data 01/01/2005, riportata in Appendice 2.

⁴ Le imprese singole sono le imprese non riunite in raggruppamenti di qualsiasi forma.

⁵ Fanno eccezione le imprese costituite da meno di 6 mesi alla data di presentazione della domanda telematica e le Ditte Individuali che abbiano ottenuto l'attribuzione della Partita Iva da meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione telematica della domanda, le quali possono risultare inattive in visura camerale al momento della presentazione della domanda, purché risultino attive alla conclusione del progetto.

⁶ La sede destinataria del progetto deve essere un'unità locale attiva operativa in Piemonte. Il progetto può essere articolato al massimo su n. 2 unità locali.

⁷ Per la definizione di "conclusione del progetto" vedere l'Appendice 2.

⁸ Finpiemonte si riserva di verificare che il progetto sia effettivamente rivolto all'espletamento dell'attività ammissibile prevista dalla misura. Nel caso di codice ATECO prevalente non ammissibile, potrà essere verificata l'ammissibilità del codice ATECO primario della sede d'investimento.

⁹ Per la definizione di impresa in difficoltà, vedere l'Appendice 2.

¹⁰ In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dall'impresa in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione.

3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte, di importo minimo pari a:

- € 25.000,00 per micro e piccole imprese;

- € 250.000,00 per le medie imprese;

- € 500.000,00 per le grandi imprese.

Le durate progettuali massime, in funzione del cofinanziamento complessivo, sono specificate nel successivo par. 4.4.

3.3 Costi ammissibili

Per entrambe le Linee A e B, sono finanziabili i seguenti costi, legati allo sviluppo ed all'operatività dell'impresa:

a) **Spese principali:**

- 1) Macchinari e impianti di servizio ai macchinari¹¹, attrezzature;
- 2) hardware e software;
- 3) mobili, arredi, macchine d'ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento;
- 4) automezzi per trasporto di cose¹² alimentati a combustibili tradizionali¹³ o a combustibili alternativi¹⁴;
- 5) opere edili¹⁵;
- 6) brevetti, marchi, licenze, diritti d'autore;
- 7) sistemi e certificazioni aziendali¹⁶ che riguardino la qualità della lavorazione, il rispetto per l'ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 8) certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione adeguatamente accreditati.

¹¹ Sono ammessi anche eventuali revamping di macchinari e impianti di servizio ai macchinari.

¹² Compresi gli autonegozi. Per gli "agenti e rappresentanti di commercio" (previsti nel codice ATECO 46), per chi svolge attività di mediazione immobiliare (codice ATECO 68.31) e per chi svolge attività di trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente (codice ATECO 49.32) è ammissibile anche l'acquisto di un automezzo per trasporto di persone. Per quanto riguarda le imprese appartenenti alla Sezione "H – Trasporto e magazzinaggio", verificare le limitazioni previste dal "de minimis" e riportate nella tabella in Allegato 1.

¹³ Gli automezzi alimentati a diesel devono essere almeno pari all'Euro 6C. Le imprese potranno fare domanda per acquistare automezzi alimentati a diesel, aventi le caratteristiche sopra indicate, entro e non oltre il 31/12/2020. Dopo tale data saranno accettati solo automezzi alimentati a benzina o a combustibili alternativi.

¹⁴ La definizione di "combustibili alternativi" è riportata all'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 257/2016.

¹⁵ Tra le opere edili rientrano gli interventi di ristrutturazione e la realizzazione degli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente all'interno dell'edificio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: impianto idrosanitario, impianto di riscaldamento e/o di raffrescamento, impianto elettrico). Sono invece escluse le spese di acquisto e/o costruzione di immobili che rientrano nel successivo punto b) "Spese con limitazione".

¹⁶ Le certificazioni aziendali devono essere rilasciate da organismi riconosciuti a livello internazionale (ad esempio ISO).

b) Spese con limitazione:

- 1) *Acquisto e/o costruzione di immobili* da destinare all'attività d'impresa (per un importo non superiore al totale delle "spese principali");
- 2) *"avviamento d'azienda"¹⁷* per un importo non superiore al 35% del totale delle "spese principali";
- 3) *scorte¹⁸* (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci), per un importo non superiore al 20% del totale delle "spese principali";
- 4) *spese per servizi*, per un importo non superiore al 25% del totale delle "spese principali". Per "spese per servizi" si intende:
 - consulenze aziendali¹⁹;
 - formazione del personale;
 - intermediazione immobiliare;
 - costi di pubblicità e marketing, compresa la realizzazione e/o il potenziamento della propria presenza su internet attraverso siti e/o e-commerce;
 - spese per partecipazione a fiere (plateatico e allestimento stand);
 - locazione di immobili per l'attività di impresa (sono considerati finanziabili esclusivamente i canoni di locazione pagati dalla data di presentazione della domanda fino al termine di realizzazione del progetto);
 - locazione operativa (noleggio) di beni e servizi²⁰;
- 5) *spese generali*, per un importo non superiore al 5% del totale delle "spese principali". Per "spese generali" si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - utenze (acqua, gas, elettricità, telefonia etc);
 - cancelleria;
 - spese per manutenzioni ordinarie;
 - commissioni di garanzia, per un limite massimo di 1.500,00 euro.

Le spese afferenti i progetti presentati devono essere coerenti e funzionali rispetto alle caratteristiche, alle esigenze e all'attività dell'impresa proponente, nonché congrue ed equilibrate con riferimento alla suddivisione delle voci di spesa stesse e all'oggetto/finalità del progetto proposto.

Il progetto è considerato avviato entro la data di ammissibilità degli interventi se, prima della stessa:

- non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono il progetto;
- non sono stati effettuati pagamenti, neanche a titolo di acconto, relativi a prestazioni che compongono il progetto. Non rientrano in questa limitazione le eventuali caparre versate in caso di cessione aziendale e/o per compravendita di immobili.

¹⁷ Per "avviamento d'azienda" si intende il valore attribuito, in fase di cessione d'impresa, alla maggiore capacità di produrre utile di un'azienda già funzionante rispetto ad una di nuova costituzione.

¹⁸ L'acquisto di scorte deve essere congruo rispetto ai volumi di fatturato dell'impresa richiedente.

¹⁹ Il costo della consulenza per la presentazione della domanda di agevolazione non è ammissibile.

²⁰ Nel caso di locazione operativa (noleggio) di automezzi valgono le regole indicate nel caso delle "Spese principali".

Le spese sono ammissibili a condizione che siano riferite a “progetti avviati” (così come sopra definiti) successivamente:

- a) al 11/04/2019²¹, per le domande presentate fino al 11/04/2020. In tal caso, l'ammontare dei costi già sostenuti (quindi, con riferimento alla definizione di “progetto avviato”, già fatturati o per cui sono già stati effettuati dei pagamenti) tra il 11/04/2019 e la data di presentazione della domanda **deve essere pari o inferiore al 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili**²²;
- b) all'invio telematico della domanda, per le domande presentate dal 12/04/2020.

Rispetto ai precedenti punti a) e b), fanno eccezione:

- le **imprese costituite da meno di 6 mesi** rispetto alla data di presentazione telematica della domanda;
- le **Ditte Individuali che abbiano ottenuto l'attribuzione della Partita Iva da meno di 6 mesi** rispetto alla data di presentazione telematica della domanda;

per le quali sono ammissibili le spese sostenute (quindi, con riferimento alla definizione di “progetto avviato”, già fatturate o per cui sono già stati effettuati dei pagamenti) entro i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda telematica, per un importo **pari o inferiore al 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili**²³.

I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria²⁴ (leasing finanziario). È ammissibile l'acquisto di beni usati (ad eccezione degli automezzi) purché:

- ne sia opportunamente dimostrato il valore di mercato (per esempio con acquisto da rivenditore autorizzato o mediante perizie);
- nell'ambito di una cessione aziendale o in seguito ad acquisto da procedura fallimentare.

Non sono ammessi i seguenti costi:

- l'acquisizione di prestazioni che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio, in quanto dotato delle competenze tecniche ed organizzative necessarie e i lavori effettuati dal beneficiario in economia²⁵;
- la consulenza per la presentazione della domanda di agevolazione;
- l'acquisto di automezzi usati;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- gli interessi sul leasing o altri costi su operazioni finanziarie assimilabili;
- l'IVA e ogni altra imposta o tributo, fatti salvi i casi in cui l'IVA risulti indetraibile per l'impresa;
- il pagamento in contanti di qualunque importo, il pagamento tramite assegno (se privo di copia dello stesso) e le compensazioni debiti/crediti.

²¹ Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 9-8574 che approva i contenuti della presente misura.

²² Modalità di calcolo delle spese ammissibili ante presentazione della domanda:

- spese previste dopo la presentazione della domanda= x
- totale costo progetto massimo ammissibile= y
- soglia massima ammissibile dei costi già sostenuti= z
- $y = x/0,7$
- $z = y - x$

²³ Per le modalità di calcolo delle spese ammissibili ante presentazione della domanda confronta la nota precedente.

²⁴ Anche nel caso della locazione finanziaria vige quanto previsto dal par. 6.1 lettera f) della Sezione Finanziamento (e cioè non è possibile procedere con l'alienazione/cessione dei beni).

²⁵ Per lavori effettuati in economia si intendono lavori realizzati senza ricorso a imprese terze, direttamente dal beneficiario (a titolo esemplificativo, sono considerati ammissibili i costi di acquisto materiale e attrezzature documentati con fatture, non sono considerati ammissibili i costi di installazione e manutenzione interna sostenuti dal beneficiario delle agevolazioni di cui alla presente misura).

Per i pagamenti è ammesso l'utilizzo della carta di credito, che dovrà fare riferimento al conto corrente aziendale (SOLO nel caso di Ditte Individuali la carta di credito può fare riferimento al conto corrente personale del titolare).

Nel caso di prestazioni affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente, Finpiemonte si riserva di non ammettere le spese afferenti tali prestazioni laddove risultino non congrue e non corrispondenti ai costi di mercato.

3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione prevista dalla Sezione Finanziamento è erogata ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59) e prevede le seguenti caratteristiche:

3.4.1 LINEA A (micro, piccole e medie imprese - MPMI)

Forma tecnica	Finanziamento con il concorso di: <ul style="list-style-type: none"> risorse regionali a tasso zero; risorse degli intermediari cofinanziatori a tassi di mercato convenzionati.
Copertura massima	Fino al 100% delle spese ritenute ammissibili.
Percentuali di finanziamento e intervento massimo con risorse regionali	Finanziamento minimo (inteso come cofinanziamento complessivo): <ul style="list-style-type: none"> € 25.000,00 per le micro e piccole imprese; € 250.000,00 per le medie imprese. Quota massima di intervento con risorse regionali: <ul style="list-style-type: none"> € 500.000,00 per le micro imprese; € 1.000.000,00 per le piccole imprese; € 1.500.000,00 per le medie imprese; La percentuale massima di intervento con risorse regionali è pari al 70% del finanziamento complessivo concedibile. <p>NB: Nel caso in cui venga selezionato un Confidi come cofinanziatore, l'importo massimo del cofinanziamento complessivo è pari a 150.000,00 euro. Di conseguenza, la quota massima di intervento con risorse regionali è pari a 105.000,00 euro.</p>
Durata finanziamento	Il finanziamento deve essere restituito con un piano di ammortamento della durata di minimo 36 mesi e massimo di: <ul style="list-style-type: none"> 60 mesi per finanziamenti complessivi di importo inferiore o uguale a € 250.000,00; 72 mesi per finanziamenti complessivi di importo superiore a € 250.000,00 e inferiore o uguale a € 1.000.000,00; 84 mesi per finanziamenti complessivi di importo

	<p>superiore a € 1.000.000,00.</p> <p>Per tutti i piani di ammortamento è previsto un eventuale preammortamento di 6 mesi, oltre al preammortamento tecnico fino a fine trimestre solare.</p>
Periodicità rata	Rata trimestrale posticipata
Tipo ammortamento	<p>Ammortamento con quote capitali costanti.</p> <p>NB: Nel caso in cui venga selezionato un Confidi come cofinanziatore, l'ammortamento sarà a rate costanti (cd. "alla francese").</p>
Tasso applicabile ai fondi regionali	Tasso zero.
Garanzie	Eventuali, sia reali che personali. In base alle valutazioni e alle decisioni dell'intermediario cofinanziatore, con riferimento a quanto disciplinato nella Convenzione Quadro stipulata con Finpiemonte.

3.4.2. LINEA B (grandi imprese)

Forma tecnica	<p>Finanziamento con il concorso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risorse regionali a tasso zero; • risorse delle banche a tassi di mercato convenzionati.
Copertura massima	Fino al 100% delle spese ritenute ammissibili.
Percentuali di finanziamento e intervento massimo con risorse regionali	<p>Finanziamento minimo: € 500.000,00 (inteso come cofinanziamento complessivo).</p> <p>Quota massima di intervento con risorse regionali: € 4.000.000,00.</p> <p>La percentuale massima di intervento con risorse regionali è pari al 70% del finanziamento complessivo concedibile.</p>
Durata finanziamento	<p>Il finanziamento deve essere restituito con un piano di ammortamento della durata di minimo 60 mesi e massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 72 mesi per finanziamenti complessivi di importo inferiore o uguale a € 1.000.000,00; - 84 mesi per finanziamenti complessivi di importo superiore a € 1.000.000,00. <p>Per tutti i piani di ammortamento è previsto un eventuale preammortamento di 6 mesi, oltre al preammortamento tecnico fino a fine trimestre solare.</p>
Periodicità rata	Rata trimestrale posticipata.

Tipo ammortamento	Ammortamento con quote capitali costanti.
Tasso applicabile ai fondi regionali	Tasso zero
Garanzie	Eventuali, sia reali che personali. In base alle valutazioni e alle decisioni della banca cofinanziatrice, con riferimento a quanto disciplinato nella Convenzione Quadro stipulata con Finpiemonte.

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni di cui alla Sezione Finanziamento sono esclusivamente cumulabili con:

- il contributo a fondo perduto previsto dalla Sezione Contributo della presente Misura. È possibile effettuare il cumulo tra finanziamento e contributo (che prevedono l'intervento sulle stesse voci di spesa) fermo restando il rispetto del massimale "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013;
- il contributo a fondo perduto per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle micro, piccole e medie imprese previsto dai bandi attivati a valere sulla D.G.R. n. 45-7977 del 30 novembre 2018 e sulla D.G.R. n. 45-8609 del 22 marzo 2019. È possibile effettuare il cumulo tra finanziamento e contributo (che prevedono l'intervento sulle stesse voci di spesa) fermo restando il rispetto del massimale "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013;
- altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea, che prevedano garanzie per le medesime spese. È possibile effettuare il cumulo fermo restando il rispetto del massimale "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013;
- *agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dalla Sezione Finanziamento.* È possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali;

evitando in ogni caso il sovra finanziamento.

4. PROCEDURE

La gestione dei procedimenti relativi alla valutazione delle domande, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni e ai successivi controlli è affidata a Finpiemonte.

4.1 Come presentare la domanda

Le domande, previa acquisizione della positiva delibera dell'intermediario cofinanziatore (salvo i casi nel seguito riportati per i quali è possibile presentare la lettera attestante la disponibilità bancaria a deliberare), potranno essere inviate via Internet sul sito www.finpiemonte.info, a partire dalle ore 9.00 del 18/02/2020.

La procedura di presentazione delle domande è "a sportello" e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte di Finpiemonte."

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A., insieme agli allegati obbligatori, via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione, sul modulo di domanda, della firma digitale²⁶ del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno:

- le domande per le quali l'impresa non abbia spedito tramite posta certificata, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico, la domanda con i relativi allegati obbligatori;
- le domande inoltrate tramite posta certificata, non inviate precedentemente per via telematica;
- le domande il cui modulo inviato tramite posta certificata non corrisponda a quello messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica;
- le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale in fase di invio tramite posta certificata;
- le domande non accompagnate da tutti i documenti obbligatori indicati nel seguito del paragrafo.

²⁶ Per la definizione di "FIRMA DIGITALE" vedere l'Appendice 2.

Un'impresa può presentare più domande a valere sulla Sezione Finanziamento se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- gli interventi proposti (e le relative spese) nella nuova domanda non coincidano, nemmeno parzialmente, con quelli già finanziati;
- gli interventi proposti con la precedente domanda siano stati realizzati e verificati da Finpiemonte;
- l'impresa sia in regola con il pagamento del finanziamento già concesso.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo²⁷. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

- a) LETTERA ATTESTANTE L'AVVENUTA DELIBERA** redatta dall'intermediario cofinanziatore convenzionato con Finpiemonte, sulla base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it.
SOLO per i beneficiari della Linea B (grandi imprese), in alternativa alla suddetta comunicazione, è possibile presentare la **LETTERA ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ BANCARIA A DELIBERARE** redatta dalla Banca convenzionata/in convenzionamento con Finpiemonte, sulla base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata all'agevolazione.
Per ottenere tale lettera, il beneficiario deve presentare all'intermediario cofinanziatore un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata all'agevolazione. La lettera viene consegnata al beneficiario e non deve essere inviata a Finpiemonte dall'intermediario cofinanziatore.
- b) RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA** del progetto, da redigere secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;
- c) "DICHIARAZIONE DE MINIMIS"**²⁸, da redigere secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica generale"²⁹.

Altri documenti da allegare alla domanda³⁰

- d) DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA A SUPPORTO DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA SULLE SPESE OGGETTO DEL PROGETTO**, qualora siano previste le relative voci:

Voce di spesa	Documenti da allegare
Spese principali	<ul style="list-style-type: none">• copia dei preventivi o offerte, ordini o conferme d'ordine³¹;• copia delle perizie di stima (qualora si tratti di beni usati)

²⁷ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

²⁸ Se la dichiarazione viene firmata con firma autografa, è obbligatorio l'inoltro di copia di un valido documento d'identità del firmatario della dichiarazione. Qualora la dichiarazione venga firmata digitalmente, l'inoltro di copia del documento d'identità può essere omissivo.

²⁹ Fatti salvi ulteriori aggiornamenti legislativi, l'inoltro della "dichiarazione de minimis" è obbligatorio fino al 30/06/2020. A decorrere dal 01/07/2020, così come previsto dal Decreto 31 maggio 2017 n. 115, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.

³⁰ L'assenza di questi documenti in fase di presentazione della domanda di finanziamento non sarà causa di reiezione della stessa e potrà essere oggetto di integrazione in fase di istruttoria.

³¹ Oppure di documentazione equivalente in caso di leasing o di operazioni finanziarie assimilate.

<p>Spese con limitazione(SOLO per avviamento e spese per servizi)</p>	<p>non acquistati da rivenditori autorizzati);</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di acquisto di beni da cessione aziendale: copia del preventivo dettagliato comprensivo della quantificazione numerica del valore dei beni che saranno oggetto di compravendita rilasciato dall'azienda venditrice unitamente a copia delle perizie di stima; • nel caso di acquisto di beni da procedura fallimentare; copia dell'avviso di vendita e della perizia messi a disposizione dalla procedura³²; • atto di disponibilità alla locazione da parte del proprietario (con opportuna quantificazione dei costi) oppure contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate in caso di spese di locazione di immobili per l'attività d'impresa; • <u>SOLO</u> nei casi previsti al par. 3.3: copia delle fatture, anche in formato elettronico, per documentare costi già sostenuti³³. Nel caso di cessione aziendale, copia dell'atto definitivo di cessione aziendale sottoscritto dalle parti ed autenticato dal Notaio, corredato dall'elenco dei beni (autenticato dal Notaio e controfirmato dalle parti) che sono oggetto di agevolazione con il relativo importo imputato.
<p>Spese con limitazione (Acquisto/costruzione immobili)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • copia della perizia tecnica di un professionista iscritto al relativo albo, che attesti il valore di mercato; • <u>SOLO</u> nei casi previsti al par. 3.3: copia dell'atto di compravendita, per documentare costi già sostenuti³⁴; • Nel caso di nuova costruzione: preventivi e/o computo metrico estimativo.

e) COPIA DELLA MARCA DA BOLLO ANNULLATA, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale).

³² La concessione dell'agevolazione sarà subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di copia dell'assegnazione definitiva rilasciata dal gestore della procedura.

³³ Per quanto riguarda i "costi sostenuti" far riferimenti a quanto previsto al par. 3.3.

³⁴ Per quanto riguarda i "costi sostenuti" far riferimenti a quanto previsto al par. 3.3.

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **RICEVIBILITÀ:** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza e regolarità dei documenti)
- b. **AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti soggettivi richiesti (in particolare quelli del paragrafo 3.1), compatibilità del progetto con le prescrizioni della Sezione Finanziamento (durata, localizzazione, rispetto dei limiti sulle intensità di aiuto, ecc.)
- c. **TECNICA E DI MERITO:** idoneità tecnica ed economico-patrimoniale del soggetto proponente, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto e sua corrispondenza alle prescrizioni della Sezione Finanziamento.

Finpiemonte conduce l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito. Per l'istruttoria tecnica e di merito Finpiemonte si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"³⁵, che esprime un parere vincolante.

L'istruttoria di merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è svolta dall'intermediario cofinanziatore convenzionato scelto dal beneficiario. La disponibilità dell'intermediario a cofinanziare il progetto è condizione:

- nel caso delle domande presentate a valere sulla Linea A: per la presentazione della domanda;
- nel caso delle domande presentate a valere sulla Linea B: per la concessione del cofinanziamento.

È facoltà del beneficiario chiedere una eventuale variazione dell'intermediario cofinanziatore, che deve pervenire prima della concessione dell'agevolazione.

In tali ambiti Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e se necessario effettua proprie analisi e si confronta con l'intermediario cofinanziatore.

Al termine delle predette verifiche, Finpiemonte comunica all'impresa l'esito di approvazione o di diniego della domanda.

In caso di approvazione della domanda, Finpiemonte adotta il provvedimento di concessione del finanziamento, previa verifica di quanto previsto ai seguenti punti:

- A)** che siano presenti (chiedendone in caso contrario la trasmissione al beneficiario) le **DICHIARAZIONI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA**. I moduli sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "Modulistica";
- B)** accerta che non siano intervenute modifiche³⁶ rispetto a quanto indicato nella dichiarazione "de minimis" trasmessa dal beneficiario in sede di presentazione della domanda;
- C)** che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;

³⁵ Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da:

- membri di Finpiemonte;
- membri regionali;
- eventuali professionalità esterne.

³⁶ Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a Finpiemonte eventuali variazioni intervenute nella dichiarazione "de minimis" dopo la presentazione della domanda e prima della concessione dell'agevolazione.

- D) del rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e cassa edile attraverso la richiesta del DURC;
- E) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017), provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità;
- F) del rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), C), D) E) ed F) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

4.3 Come viene erogata l'agevolazione

Finpiemonte invia all'intermediario cofinanziatore l'autorizzazione all'erogazione contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione del finanziamento.

L'erogazione del finanziamento viene effettuata in un'unica soluzione. In caso di finanziamenti complessivi di importo pari o superiore a € 750.000,00 l'erogazione viene effettuata in due tranche nel seguente modo:

- 60% contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa approvazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti.

Si ricorda inoltre che, nel caso in cui l'impresa sia una MPMI ed abbia presentato domanda ed ottenuto la concessione del contributo sulla Sezione "contributo a fondo perduto" della presente Misura, il contributo sarà erogato a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo della Rendicontazione Finale e in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da Finpiemonte (per i dettagli sulle modalità di presentazione ed erogazione del contributo a fondo perduto si rinvia a quanto indicato nel seguito, nella Sezione "contributo a fondo perduto" della presente Misura).

4.4 Come concludere il progetto e come rendicontare le spese

Il progetto deve essere concluso entro non oltre i seguenti termini:

- per progetti di finanziamento complessivo inferiore o uguale a € 250.000,00 – 18 mesi dalla data di concessione del cofinanziamento da parte di Finpiemonte;
- per progetti di finanziamento complessivo superiore a € 250.000,00 – 24 mesi dalla data di concessione del cofinanziamento da parte di Finpiemonte.

I beneficiari, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione del progetto dovranno trasmettere a Finpiemonte la **rendicontazione finale**.

Le fatture rendicontate dovranno essere emesse entro la data di conclusione del progetto indicata nel provvedimento di concessione in conformità a quanto sopra riportato e potranno essere quietanzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data entro la quale deve essere presentata la rendicontazione finale delle spese.

Nel caso di leasing (o di operazioni finanziarie assimilabili) vengono riconosciute esclusivamente le rate pagate dal beneficiario alla società di leasing o alla società finanziaria durante il periodo di esecuzione progettuale, al netto degli interessi e delle eventuali spese accessorie.

Inoltre, in caso di finanziamenti complessivi pari o superiori a € 750.000,00, per ottenere l'erogazione della seconda ed ultima tranches del finanziamento (pari al 40% del finanziamento), il beneficiario dovrà presentare una

rendicontazione intermedia con spese sostenute ammissibili almeno pari al 50% del totale dei costi ammessi. L'erogazione della Tranche a saldo avverrà a seguito dell'approvazione della rendicontazione, oltre alla verifica di regolarità dei pagamenti delle rate della prima tranche erogata e della regolarità contributiva (Durc Regolare).

4.4.1 Rendicontazione o approvazione di minori costi

In linea generale, le spese rendicontate dovranno rispettare il piano di spesa approvato in fase di concessione.

Nel caso in cui si verifichi una diminuzione delle "spese principali", il beneficiario potrà incrementare (inserendo i relativi documenti di spesa), le seguenti "spese con limitazione":

- acquisto e/o costruzione di immobili;
- "avviamento";
- scorte (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci);
- spese per servizi.

per un massimo del 10% per singola voce rispetto a quanto previsto in fase di concessione.

Inoltre, nel rispetto di quanto indicato al seguente paragrafo 4.5, in fase di rendicontazione potranno essere prese in considerazione spese non previste in fase di concessione con le seguenti modalità:

- per intero nel caso si tratti di costi contenuti all'interno delle "spese principali";
- per un importo massimo pari alle percentuali previste al paragrafo 3.3, calcolate sul totale rendicontato e approvato delle "spese principali", se riferite a costi inseriti all'interno delle "spese con limitazione".

Qualora, pur avendo applicato la flessibilità sopra descritta, il totale delle spese approvate da Finpiemonte sulla base di quanto rendicontato si discosti in diminuzione per più del 5% delle spese concesse in fase di presentazione della domanda, si procederà ad un ricalcolo puntuale delle "spese con limitazione" applicando le percentuali previste e riferite al totale delle "spese principali", nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 3.3.

Nel caso in cui la rendicontazione approvata risulti inferiore all'importo concesso, si procederà con la revoca (parziale o totale), di quanto indebitamente percepito, con le modalità previste al successivo paragrafo 6.2 punti e) ed f).

4.5 Proroghe e variazioni di progetto

Le proroghe alla conclusione del progetto successive ai termini massimi sopra indicati devono essere richieste preventivamente a Finpiemonte con adeguata motivazione. Non sono consentite proroghe superiori a 12 mesi rispetto ai termini massimi sopra indicati, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati e documentati.

Le variazioni progettuali devono essere richieste preventivamente, con adeguata motivazione, a Finpiemonte, che ne valuta l'ammissibilità, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione. Non sono ammesse variazioni che alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto al progetto approvato dal Comitato Tecnico di Valutazione.

Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente richiesta e autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto al momento dell'esame della rendicontazione delle spese, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione.

4.5.1 Variazioni di beneficiario

Eventuali casi di variazioni di beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione del progetto dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati³⁷ esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante possieda i requisiti di ammissibilità³⁸ previsti dalla Sezione Finanziamento e previo parere favorevole dell'intermediario convenzionato cofinanziatore dell'iniziativa. In tal caso il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere il progetto in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Sezione Finanziamento. In difetto Finpiemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) successivi alla conclusione del progetto dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati esclusivamente previo parere favorevole dell'intermediario convenzionato cofinanziatore dell'iniziativa e impegno del subentrante a rispettare gli obblighi previsti dalla Sezione Finanziamento. In difetto Finpiemonte procederà con la revoca totale dell'agevolazione concessa e la richiesta di restituzione della somma già erogate.

4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di finanziamento, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Invio domanda e relativi allegati obbligatori tramite PEC	Soggetto beneficiario	5 giorni lavorativi dall'invio telematico	No
Istruttoria di ricevibilità	Finpiemonte	10 giorni dalla ricezione della domanda tramite PEC	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Istruttoria di ammissibilità, tecnica e di merito e comunicazione dell'esito	Finpiemonte con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione	90 giorni dalla ricezione della domanda tramite PEC	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Soggetto beneficiario	30 giorni dal ricevimento della richiesta di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati

³⁷ Finpiemonte valuta l'ammissibilità delle richieste, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione.

³⁸ Potranno essere valutati eventuali particolari casistiche connesse al requisito dimensionale.

Concessione finanziamento e stipula del contratto di finanziamento	Finpiemonte e intermediario cofinanziatore, su mandato Finpiemonte, come da Convenzione	Successivamente alla conclusione delle positive verifiche per la concessione previste al paragrafo 4.2	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Erogazione del finanziamento	Intermediario cofinanziatore, su mandato Finpiemonte, come da Convenzione	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Opposizione al rigetto della domanda	Beneficiario	Entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto	No
Rendicontazione parziale delle spese	Beneficiario	Al raggiungimento del 50% dei costi sostenuti (se importo finanziamento complessivo pari o superiore a € 750.000,00)	No
Erogazione del saldo finanziamento (pari al 40% se importo finanziamento complessivo pari o superiore a € 750.000,00)	Intermediario cofinanziatore, su mandato Finpiemonte, come da Convenzione	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Conclusione del progetto	Soggetto beneficiario	Tempistiche indicate al paragrafo 4.4 in base all'importo progettuale	Si
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Esame rendicontazione parziale/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto

5. ISPEZIONI E CONTROLLI

Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e/o di valutare le eventuali varianti richieste in corso di realizzazione.

Oltre al controllo documentale delle rendicontazioni, Finpiemonte effettuerà, controlli in Loco a campione, presso l'Impresa Beneficiaria, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), delle spese oggetto del progetto ed il rispetto degli obblighi previsti dalla Sezione Finanziamento.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dalla Sezione Finanziamento e in particolare a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3.1, durante il periodo di realizzazione del progetto e fino al termine del piano di ammortamento, fatta eccezione per il requisito dimensionale;
- b) realizzare il progetto approvato e/o introdurre modifiche seguendo quanto previsto al par. 4.5;
- c) concludere il progetto e presentare la rendicontazione, completa di tutta la documentazione prevista all'Allegato 3, nei tempi e nei modi previsti dalla Sezione Finanziamento;
- d) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dalla Sezione Finanziamento;
- e) fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte di Finpiemonte o degli uffici regionali preposti;
- f) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni finanziati nell'ambito del progetto approvato nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti³⁹;
- g) non delocalizzare⁴⁰ l'attività economica interessata dalle agevolazioni concesse entro 5 anni dal conclusione del progetto;
- h) pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, l'importo delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici di qualunque genere percepiti a valere sulla Sezione Finanziamento, di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 125 e 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dall'anno 2018. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la restituzione delle somme suddette ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte.

³⁹ Per beni obsoleti o guasti si intende:

- a) beni non più utilizzabili ma ancora presenti in azienda e mantenuti a libro cespite per 5 anni successivi alla completa realizzazione del progetto;
oppure
- b) beni oggetto di rottamazione con presentazione del documento F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario);
oppure
- c) beni accompagnati da perizia attestante le cause dell'obsolescenza oppure da certificazione del rivenditore autorizzato attestante la presenza del guasto.

⁴⁰ Per la definizione di "delocalizzazione" vedere l'Appendice 2.

6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1;
- b) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al paragrafo 6.1;
- c) nel caso il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di revoca del finanziamento da parte dell'intermediario cofinanziatore o nel caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato secondo il piano di rientro concordato;
- e) nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alla soglia minima di ammissibilità dei progetti prevista al paragrafo 3.2;
- f) nel caso in cui in fase di rendicontazione finale venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il procedimento di concessione;
- g) nel caso di variazione di beneficiario non approvata da Finpiemonte, prevista al paragrafo 4.5.1;
- h) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, sia assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo⁴¹ salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., o ad altre procedure concorsuali;
- i) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

In caso di **revoca totale dell'agevolazione**, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di:

- intero ammontare del debito residuo del finanziamento pubblico concesso;
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e la data di revoca, oltre alle spese di recupero.

Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro 5 anni dalla conclusione del progetto (cfr. pt. g) del paragrafo 6.1), l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

⁴¹ In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti al precedente paragrafo 3.1 e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

In caso di **revoca parziale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione di:

- quota di finanziamento indebitamente percepita, tenuto conto del piano di rientro dello stesso;
- interessi corrispettivi, calcolati sulla quota revocata, utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e la data di revoca, oltre alle spese di recupero.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

6.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Per il recupero delle somme percepite indebitamente si applicano le modalità indicate al precedente punto 6.2.

6.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione⁴² dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla conclusione del progetto (cfr. pt. h) del paragrafo 6.1), viene accertata ed irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 12 luglio 2018, n. 87.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125-128 della legge 124 del 4 agosto 2017 e s.m.i. (e riportati sul presente bando all'art. 6.1 lettera h), si applica la sanzione prevista al comma 125 dell'art. 1 della legge 124/2017.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema regionale;
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca).

⁴² Per la definizione di "delocalizzazione" vedere l'Appendice 2 punto 5.

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti della Sezione Finanziamento e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

**Allegato 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI
(Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”**

LINEA A – micro, piccole, medie imprese (MPMI)		
Sezioni e divisioni Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09)	Tutti	Nessuno
C - Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)	<p>Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti limitazioni:</p> <p>Attività ammesse con limitazione (Attività di trasformazione e commercializzazione⁴³ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10: Industrie alimentari • 11: Industria delle bevande • 12: Industria del tabacco <p>Sono inammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari. 	<p>10.2</p> <p>25.4</p>
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (Divisione 35)	Tutti	Nessuno
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (Divisioni da 36 a 39)	Tutti	Nessuno
F - Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)	Tutti	Nessuno
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e di motocicli	Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti limitazioni:	<p>46.38.1</p> <p>46.38.2</p>

⁴³ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

(Divisioni da 45 a 47)	<p>Attività ammesse con limitazione (Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <p>Sono inammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari. 	47.23 47.61
H - Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)	<p>Tutti, eccetto i codici esclusi, con la seguente limitazione:</p> <p>Per il codice 49.41 sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipologie di investimento.</p>	49.39.01
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)	Tutti eccetto i codici esclusi	55.1 55.2 55.3 55.90.2
J - Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63)	Tutti eccetto i codici esclusi	58.11 58.13 58.14 58.19 58.21 59.11 59.12 59.13 59.2 60 63.12
L – Attività immobiliari (Divisione 68)	68.3	68.1 68.2
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)	Tutti eccetto i codici esclusi	74.1 74.2
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)	Tutti	82.91.1 82.99.1
P – Istruzione (Divisione 85)	Tutti eccetto il codice escluso	85.52
Q – Sanità e assistenza sociale (Divisioni da 86 a 88)	Tutti	Nessuno
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)	Tutti eccetto i codici esclusi	90 91 92 93.2

S - Altre attività di servizi (<i>Divisioni da 94 a 96</i>)	Tutti eccetto i codici esclusi	94 96.04.2
Sezioni A - K - O - T - U	Nessuno	Tutti

LINEA B – Grandi imprese		
Sezioni e divisioni Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (<i>Divisioni da 05 a 09</i>)	Tutti	Nessuno
C - Attività manifatturiere (<i>Divisioni da 10 a 33</i>)	Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti limitazioni: Attività ammesse con limitazione (Attività di trasformazione e commercializzazione ⁴⁴ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE) <ul style="list-style-type: none"> • 10: Industrie alimentari • 11: Industria delle bevande • 12: Industria del tabacco Sono inammissibili gli aiuti quando: <ul style="list-style-type: none"> • l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari. 	10.2 25.4
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (<i>Divisione 35</i>)	Tutti	Nessuno
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (<i>Divisioni da 36 a 39</i>)	Tutti	Nessuno
F - Costruzioni	Tutti	Nessuno

⁴⁴ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

(Divisioni da 41 a 43)		
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e di motocicli (Divisioni da 45 a 47)	<p>Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti limitazioni:</p> <p>Attività ammesse con limitazione (Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <p>Sono inammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari. 	<p>46.38.1</p> <p>46.38.2</p> <p>47.23</p> <p>47.61</p>
H - Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)	<p>Tutti, con la seguente limitazione:</p> <p>Per il codice 49.41 sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipologie di investimento.</p>	Nessuno
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)	Tutti	Nessuno
J - Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63)	Tutti eccetto i codici esclusi	<p>58.11</p> <p>58.13</p> <p>58.14</p> <p>58.19</p> <p>58.21</p> <p>59.11</p> <p>59.12</p> <p>59.13</p> <p>59.2</p> <p>60</p> <p>63.12</p>
L – Attività immobiliari (Divisione 68)	68.3	<p>68.1</p> <p>68.2</p>
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)	Tutti eccetto i codici esclusi	<p>74.1</p> <p>74.2</p>
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)	Tutti eccetto i codici esclusi	<p>82.91.1</p> <p>82.99.1</p>
P – Istruzione (Divisione 85)	Tutti eccetto il codice escluso	85.52
Q – Sanità e assistenza sociale (Divisioni da 86 a 88)	Tutti	Nessuno
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)	Tutti eccetto i codici esclusi	<p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93.29</p>

S - Altre attività di servizi (<i>Divisioni da 94 a 96</i>)	Tutti eccetto il codice escluso	94
Sezioni A - K - O - T - U	Nessuno	Tutti

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 de minimis gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione.

Allegato 2 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- I. *Domanda approvata* – il beneficiario deve inviare i documenti necessari per la concessione, previsti dal paragrafo 4.2 della Sezione Finanziamento;
- II. *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – l'impresa deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte;
- III. *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dall'impresa o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda è stata approvata e che il beneficiario ha inviato i documenti necessari, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione⁴⁵ dell'agevolazione.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione parziale e finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario;
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa;

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica, Finpiemonte:

a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria e nel caso in cui si tratti di rendicontazione parziale (prevista per i cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore ai 750.000,00 €), nel rispetto di quanto indicato al par. 4.4 della Sezione Finanziamento procede con l'erogazione del saldo del finanziamento;

oppure

b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati (in questo caso si interrompono i 90 giorni previsti per l'esame della rendicontazione, fino al ricevimento delle integrazioni richieste);

oppure

c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame, avviando il procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

⁴⁵ Con la concessione matura il diritto per il beneficiario a ricevere l'agevolazione e l'obbligo per l'amministrazione ad erogarla. Non necessariamente le tempistiche di concessione ed erogazione coincidono.

Nel caso previsto al punto b), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni richieste.

Nel caso di rendicontazione parziale (per cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore ai 750.000,00 €), se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Finpiemonte **NON** procede nell'erogazione del Saldo del finanziamento e nel caso siano state riscontrate difformità tali da compromettere le finalità dello stesso, procede con la revoca totale dell'agevolazione concessa.

Nel caso di rendicontazione finale, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

3. Revoca

La procedura di revoca e di irrogazione delle sanzioni sono descritte nel "Regolamento di attuazione della l.r. 34/04 e s.m.i. in relazione al procedimento di ripetizione dei contributi indebitamente erogati e di irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 12 l.r. 34/04 e s.m.i." pubblicato sul sito di Finpiemonte all'indirizzo www.finpiemonte.it – sezione "Società trasparente" – Attività e procedimenti.

3.1 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento,
2. le cause,
3. il responsabile del procedimento,
4. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata, il procedimento di revoca viene archiviato e se ne dà comunicazione all'impresa

oppure

b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controargomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

3.2 Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte comunica al beneficiario la revoca dell'agevolazione concessa, chiedendo la restituzione degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca, dando mandato all'intermediario cofinanziatore di recuperare le somme revocate relative al prestito agevolato (quota pubblica).

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Qualora la revoca intervenga dopo la completa restituzione del finanziamento concesso, il recupero degli interessi corrispettivi avviene mediante segnalazione da parte di Finpiemonte all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.

Allegato 3 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

I beneficiari, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione del progetto dovranno trasmettere a Finpiemonte la **rendicontazione finale**.

Documentazione relativa alla rendicontazione finale

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'importo della spesa sostenuta con l'indicazione per ogni fattura di spesa della data e della modalità di pagamento;
2. Copia delle fatture, anche in formato elettronico, inserite nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente punto;
3. Breve Relazione Tecnica Descrittiva relativa alla realizzazione del progetto ed ai principali obiettivi raggiunti, corredata di documentazione fotografica.

Per i progetti di importo pari o superiore ad euro 750.000,00, il cui finanziamento viene erogato in due soluzioni, è necessario al fine dell'ottenimento dell'erogazione della seconda tranche inviare una **rendicontazione intermedia**.

Documentazione relativa alla rendicontazione intermedia

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'importo della spesa sostenuta con l'indicazione per ogni fattura di spesa della data e della modalità di pagamento;
2. Copia delle fatture inserite nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente punto;
3. Breve Relazione Tecnica Descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto.

Informazioni di dettaglio, sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it nella sezione rendicontazione.

SEZIONE II: “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO”

1. FINALITÀ E RISORSE

La Regione Piemonte intende supportare gli investimenti e sostenere l’accesso al credito delle MPMI, anche mediante la Sezione “Contributo a fondo perduto” (nel seguito “Sezione Contributo”) della presente Misura, consistente nell’**erogazione di contributi a fondo perduto in abbinamento ai finanziamenti** agevolati concessi a valere:

- sulla Sezione Finanziamento della presente Misura;
- sul bando “POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – Fondo agevolazioni per le PMI” approvato con determinazione dirigenziale n. 18 del 21/01/2019;

di seguito anche congiuntamente indicati con la dicitura “bandi di riferimento”.

La Sezione Contributo è finalizzata ad agevolare esclusivamente i progetti valutati positivamente ai sensi dei bandi di riferimento sopra indicati ed è quindi rivolto alle imprese che ottengono la concessione del finanziamento agevolato a valere su tali bandi.

La dotazione iniziale complessiva della Sezione Contributo è pari a € 10.230.000,00, così suddivisa:

- € 1.730.000,00 per le MPMI del settore Commercio;
- € 2.500.000,00 per le MPMI del settore Artigianato;
- € 6.000.000,00 per le MPMI dei restanti settori ammissibili.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l’aiuto

La Sezione Contributo è finanziato nell’ambito della Legge Regionale n. 34 del 22.11.2004 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”.

Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell’Appendice 3.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

Le agevolazioni previste dalla Sezione Contributo sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito “Regolamento de minimis”).

3. CONTENUTI

3.1. Beneficiari

La Sezione Contributo è rivolta alle MPMI⁴⁶ che ottengono la concessione del finanziamento agevolato a valere sui bandi di riferimento indicati al precedente paragrafo 1 e in possesso dei medesimi requisiti previsti da tali bandi, tra i quali:

- iscritte al Registro Imprese della CCAA;
- con almeno un'unità locale operativa attiva in Piemonte;
- che non siano in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente;
- operanti nei settori di attività, come risultanti dal codice ATECO 2007 indicato in visura camerale, con le limitazioni previste dai bandi di riferimento.

Per le informazioni di dettaglio sui requisiti di ammissibilità dei beneficiari si rimanda a quanto previsto dai suddetti bandi.

3.2 Interventi e costi ammissibili

Sono ammissibili alla presente agevolazione i progetti valutati positivamente ai sensi dei bandi di riferimento indicati al precedente paragrafo 1.

Per le informazioni di dettaglio sugli interventi e sui costi ammissibili si rimanda a quanto previsto da tali bandi di riferimento.

Qualora l'intervento approvato a valere sui bandi di riferimento preveda l'acquisto di automezzi alimentati a diesel, per l'ammontare dei costi relativi a tali automezzi il contributo a fondo perduto previsto dalla Sezione Contributo non potrà essere riconosciuto.

3.3 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione prevista dalla Sezione Contributo è erogata ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59) e prevede le seguenti caratteristiche:

3.3.1 Progetto finanziato sulla "Sezione Finanziamento" della presente Misura

Forma tecnica	Contributo a fondo perduto in abbinamento al finanziamento agevolato concesso a valere sulla Sezione Finanziamento della presente Misura.
Percentuali di contributo con risorse regionali	I contributi a fondo perduto sono concessi con le seguenti percentuali e soglie massime: <ul style="list-style-type: none">• micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;• piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento;• medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento.

⁴⁶ Per la definizione di PMI fare riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, entrata in vigore in data 01/01/2005, riportata in Appendice 2

	<p>Oltre alle soglie sopra elencate, i contributi sono erogati anche nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis e nel rispetto delle regole di cumulo previste al successivo paragrafo 3.4.</p> <p>Qualora in fase di concessione la sommatoria dell'ESL⁴⁷ del finanziamento e l'ammontare del contributo da concedere superi i suddetti limiti, Finpiemonte procederà innanzitutto riducendo la quota di contributo da concedere.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.2 Progetto finanziato sul bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”

Forma tecnica	Contributo a fondo perduto in abbinamento al finanziamento agevolato e all'abbuono di interessi concessi a valere sul bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”
Percentuali di contributo con risorse regionali	<p>I contributi a fondo perduto sono concessi con le seguenti percentuali⁴⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> • micro imprese: 12% della quota pubblica di finanziamento; • piccole imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento; • medie imprese: 5% della quota pubblica di finanziamento. <p>Oltre alle soglie sopra elencate, i contributi sono erogati anche nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis e nel rispetto delle regole di cumulo previste al successivo paragrafo 3.4.</p> <p>Qualora in fase di concessione la sommatoria dell'ESL⁴⁹ del finanziamento e l'ammontare del contributo da concedere superi i suddetti limiti, Finpiemonte procederà innanzitutto riducendo la quota di contributo da concedere.</p>

3.4 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Per le informazioni di dettaglio sulle regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche si rimanda a quanto previsto dai bandi di riferimento.

⁴⁷ Per la definizione di “ESL del finanziamento” fare riferimento a quanto previsto nel bando di finanziamento di riferimento.

⁴⁸ A valere sulla Misura “POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – Fondo agevolazioni per le PMI”, al fine di stimolare l'innovazione nei processi produttivi, le intensità di aiuto sono più elevate rispetto a quelle previste per il Fondo “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi” – Sezione finanziamento agevolato – previsto dal Programma Pluriennale per le Attività Produttive 2018/2020.

⁴⁹ Per la definizione di “ESL del finanziamento” fare riferimento a quanto previsto nel bando di finanziamento di riferimento.

4. PROCEDURE

La gestione dei procedimenti relativi alla valutazione delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi ed ai successivi controlli è affidata a Finpiemonte.

4.1 Come presentare la domanda

4.1.1 Progetto finanziato sulla “Sezione Finanziamento” della presente Misura

La domanda può essere presentata SOLO contestualmente alla domanda di finanziamento sulla Sezione Finanziamento della presente Misura.

La procedura di presentazione delle domande è “a sportello” e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione⁵⁰ da parte di Finpiemonte.

Per quanto attiene la modalità di presentazione della domanda di finanziamento, gli allegati obbligatori e le cause di non ricevibilità, si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Finanziamento della presente Misura.

4.1.2 Progetto finanziato sul bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”

Le domande possono essere inviate SOLO in seguito all’approvazione della domanda di finanziamento sul bando di riferimento.

Terminata l’istruttoria di merito della domanda di finanziamento, Finpiemonte comunica all’impresa l’ammissione o il diniego della domanda stessa. In caso di approvazione⁵¹, Finpiemonte indica all’impresa anche le credenziali per la presentazione della domanda di contributo.

La presentazione delle domande di contributo avviene via internet accedendo al sito www.finpiemonte.info, utilizzando le credenziali indicate da Finpiemonte nella lettera di approvazione del relativo finanziamento.

La procedura di presentazione delle domande è “a sportello” e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione⁵² da parte di Finpiemonte.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera di approvazione del finanziamento, l’impresa dovrà pertanto provvedere a trasmettere a Finpiemonte via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, insieme agli allegati obbligatori, previa apposizione della firma digitale⁵³ sul modulo di domanda del titolare o del legale rappresentante dell’impresa.

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno:

- le domande per le quali l’impresa non abbia spedito tramite posta certificata, entro le tempistiche indicate nel presente strumento e riepilogate nella lettera di approvazione del finanziamento, la domanda con i relativi allegati obbligatori;
- le domande inoltrate tramite posta certificata, non inviate precedentemente per via telematica;

⁵⁰ Il termine/sospensione può avvenire anche in seguito all’esaurimento della dotazione finanziaria della misura.

⁵¹ I progetti già approvati al momento dell’apertura della presente Misura potranno comunque ricevere il contributo previsto dalla Sezione Contributo. Finpiemonte infatti procederà d’ufficio a comunicare ai beneficiari di queste domande la possibilità di presentare richiesta di contributo, secondo le modalità descritte nel seguito.

⁵² Il termine/sospensione può avvenire anche in seguito all’esaurimento della dotazione finanziaria della misura.

⁵³ Per la definizione di “FIRMA DIGITALE” si veda l’Appendice 2, punto 4.

- le domande il cui modulo inviato tramite posta certificata non corrisponda a quello messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica;
- le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale in fase di invio tramite posta certificata;
- le domande non accompagnate da tutti i documenti obbligatori indicati nel seguente paragrafo.

La domanda potrà essere altresì respinta qualora il beneficiario non selezioni correttamente, all'interno del modulo di domanda, il proprio settore di appartenenza.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo⁵⁴. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

- d) "DICHIARAZIONE DE MINIMIS"⁵⁵, da redigere secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica generale"⁵⁶;

Altri documenti da allegare alla domanda⁵⁷

- e) COPIA DELLA MARCA DA BOLLO ANNULLATA, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale).

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

4.2.1 Progetto finanziato sulla "Sezione Finanziamento" della presente Misura

Le procedure di selezione e valutazione sono le medesime attivate sulla Sezione Finanziamento per le domande di finanziamento.

Qualora il beneficiario ottenga la positiva approvazione del finanziamento, Finpiemonte, previa verifica delle medesime condizioni e requisiti previsti dalla Sezione Finanziamento, adotta il provvedimento di concessione del contributo contestualmente a quello del finanziamento. I provvedimenti di concessione del finanziamento e del contributo vengono quindi emessi in maniera coordinata e nel rispetto della normativa afferente il bando di riferimento.

⁵⁴ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

⁵⁵ Se la dichiarazione viene firmata con firma autografa, è obbligatorio l'inoltro di copia di un valido documento d'identità del firmatario della dichiarazione. Qualora la dichiarazione venga firmata digitalmente, l'inoltro di copia del documento d'identità può essere omesso.

⁵⁶ Fatti salvi ulteriori aggiornamenti legislativi, l'inoltro della "dichiarazione de minimis" è obbligatorio fino al 30/06/2020. A decorrere dal 01/07/2020, così come previsto dal Decreto 31 maggio 2017 n. 115, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.

⁵⁷ L'assenza di questi documenti in fase di presentazione della domanda di finanziamento non sarà causa di reiezione della stessa e potrà essere oggetto di integrazione in fase di istruttoria.

4.2.2 Progetto finanziato sul bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”

Le procedure di selezione e valutazione sono le medesime attivate sul bando di riferimento per le domande di finanziamento. Per quanto attiene le modalità di valutazione delle domande di finanziamento, si rimanda a quanto previsto dal suddetto bando.

Al termine della valutazione delle domande di finanziamento, Finpiemonte comunica all'impresa l'esito di approvazione o di diniego della domanda di finanziamento. In caso di approvazione di tali domande, come già specificato al par. 4.1.2, Finpiemonte indica alle imprese le modalità di presentazione delle domande di contributo.

Finpiemonte verifica, altresì, la dichiarazione “de minimis”⁵⁸ trasmessa dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di contributo.

Il provvedimento di concessione del contributo viene adottato contestualmente a quello del finanziamento, previa verifica delle medesime condizioni e requisiti previsti per i finanziamenti dal rispettivo bando di riferimento. I provvedimenti di concessione del finanziamento e del contributo vengono quindi emessi in maniera coordinata e nel rispetto della normativa afferente il bando di riferimento.

4.3 Come viene erogata l'agevolazione

L'erogazione dei contributi a fondo perduto viene effettuata in un'unica soluzione, entro 30 giorni⁵⁹ dalla positiva valutazione del rendiconto finale di spesa dei progetti finanziati a valere sulle domande di finanziamento dei bandi di riferimento. Nel caso in cui la spesa ammessa finale dell'intervento sia inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione, l'erogazione del contributo spettante (rideterminato in riduzione) avverrà solo previa restituzione della quota di finanziamento revocata e relativi oneri. Inoltre in fase di erogazione del contributo, sarà verificata la regolarità del DURC. In caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

4.4 Conclusione del progetto, rendicontazione delle spese, proroghe e variazioni di progetto, variazioni di beneficiario

Per le informazioni di dettaglio su queste tematiche si rimanda a quanto previsto dai bandi di riferimento.

4.5 Termini del procedimento

Per i termini del procedimento si rimanda a quanto previsto dai bandi di riferimento, fatta eccezione per le tempistiche di erogazione del contributo a fondo perduto previste al precedente paragrafo 4.3.

⁵⁸ Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a Finpiemonte eventuali variazioni intervenute nella dichiarazione “de minimis” dopo la presentazione della domanda e prima della concessione dell'agevolazione.

⁵⁹ Fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

5. ISPEZIONI E CONTROLLI

Per le ispezioni e i controlli si rimanda a quanto previsto dai bandi di riferimento.

In particolare per l'attività di Controllo In Loco a Campione, svolta da Finpiemonte, la stessa sarà svolta contestualmente e sulla base campionaria identificata per le verifiche previste sui bandi di riferimento.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dai bandi di riferimento. Per informazioni di dettaglio sugli obblighi si rimanda, pertanto, a tali bandi.

6.2 Revoca dell'agevolazione

Le cause di revoca dell'agevolazione, riportate nei successivi paragrafi 6.2.1 e 6.2.2, sono le medesime stabilite dai bandi di riferimento.

6.2.1 Progetto finanziato sulla "Sezione Finanziamento" della presente Misura

Per quanto riguarda le cause di revoca fare riferimento a quanto previsto alla Sezione I par. 6.2 della presente Misura.

In caso di **revoca totale dell'agevolazione**, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di:

- intero ammontare del contributo (se già percepito);
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca, oltre alle spese di recupero.

Nel caso di delocalizzazione⁶⁰ dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento, l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di **revoca parziale dell'agevolazione**, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di:

- quota di contributo indebita (se già percepita);
- interessi corrispettivi, calcolati sulla quota revocata, utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca, oltre alle spese di recupero.

Finpiemonte comunica al beneficiario la revoca dell'agevolazione concessa, chiedendo la restituzione degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verranno richiesti interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

⁶⁰ Per la definizione di "delocalizzazione" vedere l'Appendice 2 punto 4.

In difetto di restituzione, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.; Finpiemonte presenterà altresì denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

6.2.2 Progetto finanziato sul bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”

L'agevolazione potrà essere revocata nei medesimi casi previsti nell'Allegato 5 punto 6 del Bando relativo alla Misura “POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI” (di seguito Bando PMI POR FESR 2014/2020), come di seguito elencati:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 del presente Bando ed al punto 2.1 del Bando PMI POR FESR 2014/2020, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa, o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità nei cinque anni dalla conclusione del progetto;
- b) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al precedente paragrafo 3.1 ed al punto 2.1 del Bando PMI POR FESR 2014/2020 o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità;
- c) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al punto 7 dell'Allegato 5 del Bando PMI POR FESR 2014/2020;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- e) l'impresa non restituisca tutto o parte del finanziamento agevolato concesso a valere sul Bando PMI POR FESR 2014/2020, secondo il piano di rientro concordato;
- f) nel caso di revoca del finanziamento concesso a valere sul Bando PMI POR FESR 2014/2020, da parte della banca cofinanziatrice;
- g) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento o dalla normativa di riferimento (ivi incluso l'obbligo di comunicare preventivamente a Finpiemonte variazioni tecniche, economiche o di durata dell'investimento);
- h) nel caso in cui a seguito di variazioni di progetto in itinere e/o di verifica finale (o di verifiche in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, tale da comportare una rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuite;
- i) qualora l'impresa non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- j) nel caso in cui l'impresa, durante l'esecuzione del progetto, sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)⁶¹ o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità;

⁶¹ In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal destinatario finale in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria

- k) nel caso in cui, a progetto concluso, l'impresa sia assoggettata a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)⁶² o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità, prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto;
- l) nel caso in cui l'impresa, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- m) nel caso in cui, ad investimento concluso, l'impresa sia assoggettata a fallimento fraudolento prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto.

In caso di **revoca totale dell'agevolazione**, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di:

- intero ammontare del contributo (se già percepito);
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca.

Nel caso di delocalizzazione⁶³ dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento, l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di **revoca parziale dell'agevolazione**, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di:

- quota di contributo indebita (se già percepita);
- interessi corrispettivi, calcolati sulla quota revocata, utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca.

Finpiemonte comunica al beneficiario la revoca dell'agevolazione concessa, chiedendo la restituzione degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verranno richiesti interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

In difetto di restituzione, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.; presenterà altresì denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

⁶² Cfr. nota 6.

⁶³ Per la definizione di "delocalizzazione" vedere l'Appendice 2 punto 5.

6.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Per il recupero delle somme eventualmente già percepite si applicano le modalità indicate al precedente punto 6.2.

6.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione⁶⁴ dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento, viene accertata ed irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 12 luglio 2018, n. 87.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema regionale;
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca).

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dello strumento e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

⁶⁴ Per la definizione di "delocalizzazione" vedere l'Appendice 2 punto 5.

APPENDICI

Appendice 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito : “GDPR”, entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali e agli obblighi normativi e contrattuali correlati all’attuazione della presente Misura.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i reciproci trattamenti.

Finpiemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta alla presente misura, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti che presentano domanda e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sulla presente misura, che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 679/2016 (di seguito GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come novellato dal D.Lgs. 101/2018”.

L’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>.

Regione Piemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta alla presente misura, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sulla presente misura, che i dati personali acquisiti tramite Finpiemonte saranno trattati dalla Direzione “Competitività del Sistema regionale” secondo quanto previsto dal DGPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla misura “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi – Sezione finanziamento agevolato e Sezione contributo a fondo perduto” nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione “Competitività del sistema regionale”. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella l.r. n. 34 del 22 novembre 2004.

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella pagina “Bandi, Avvisi e Finanziamenti” del sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, nella sezione relativa alla misura succitata.

Appendice 2 – DEFINIZIONI

1. **PMI**⁶⁵ le piccole e medie imprese secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, e cioè:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

<https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-it>

2. **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento UE n. 1407/2013 si intende per "impresa in difficoltà l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura nei confronti su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-.

3. **ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo):** equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.).

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

Esempio (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno, nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione):

A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000

B. Importo del finanziamento: € 300.000

C. Durata del finanziamento: 1 anno

D. Tasso agevolato: 3%

E. Tasso di mercato 5%

⁶⁵ Le imprese che non rientrano nella definizione di PMI sono Grandi Imprese.

F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = \text{€ } 9.000$

G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = \text{€ } 15.000$

H. ESL in valore assoluto = $G - F = 6.000$

ESL in percentuale = $H/A = 6.000/300.000 = 2\%$

4. FIRMA DIGITALE: firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

5. DELOCALIZZAZIONE: per delocalizzazione (secondo quanto previsto dal D.L. 12 luglio n. 87, Art. 5, comma 6) si intende il trasferimento dell'attività economica specificatamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c..

6. CONCLUSIONE DEL PROGETTO: la data di emissione dell'ultima fattura relativa alle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte). Le spese oggetto del progetto potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.

Appendice 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
 - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato in GUUE L.187 del 26/06/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 In GUUE L 156 del 20 giugno 2016 e s.m.i..

- Normativa nazionale:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59);
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);
 - Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 (disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni con legge del 09 agosto 2018, n. 96

- Atti normativi regionali:
 - L.R. n. 34 del 22 novembre 2004 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”, come modificata dalla L.R. n. 6 del 6 aprile 2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;
 - Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
 - Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. “Testo unico in materia di artigianato”;
 - L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-7209 del 13 luglio 2018 - Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive - Approvazione del Programma pluriennale d'intervento 2018-2020, ai sensi dell'art. 6 della L.R n. 34/2004.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-8574 del 22 marzo 2019 – L.R. 34/2004 - Programma pluriennale delle Attività Produttive 2018/2020 di cui alla DGR 21-7209 del 13/07/2018. Istituzione della Misura “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi”, approvazione delle relative schede tecniche “Finanziamento agevolato” e “Contributo a fondo perduto”, costituzione Fondo di finanza agevolata.